



misano
adriatico

Settore tecnico ambientale
Ufficio Progettazione

Tel.0541618411-Fax.0541613496

www.misano.org

info@comune.misano-adriatico.rn.it

PROVINCIA DI RIMINI

OPERE PUBBLICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE-ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' PERCORSI
CICLOPEDONALI-VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Cod.CUP:C97H20001000005

-PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO-

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO
D' APPALTO

Tavola:
C.M.E.

Scale:

UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI : *Geom.Mauro Ricci*

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: *Geom.Alberto Gerini*

SEGRETARIO	SINDACO	ASSESSORE	DATA:
<i>Dott.Agostino Pasquini</i>	<i>Dott.Fabrizio Piccioni</i>	<i>Marco Ubaldini</i>	<i>7/2020</i>



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

(Provincia di RIMINI)

Lavori pubblici di

**“OPERE PUBBLICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE”
ADEGUAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICLOPEDONALI - VARIE
ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

CUP:C97H20001000005

CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

[Art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.]

(Art. 43, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto “a misura”

		<i>importi in euro</i>
1	Importo dei lavori “a misura” posto a base di “preventivo”	107.000,00
2	Oneri per costi della sicurezza	3.000,00
A	Importo complessivo dei lavori in appalto (1 + 2)	110.000,00

Il Responsabile del Servizio

Geom. Alberto Gerini

Il Progettista e D.L.

Geom. Mauro Ricci

*Il Responsabile Unico del
Procedimento*

Geom. Alberto Gerini

INDICE GENERALE

INDICE GENERALE

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO.....	1
PREMESSO.....	4
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1. Oggetto del contratto.....	5
Articolo 2. Ammontare del contratto.....	5
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.....	6
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.....	6
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI.....	6
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.....	6
Articolo 6. Penale per i ritardi.....	6
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.....	7
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.....	7
Articolo 9. Contabilità dei lavori.....	8
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.....	8
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.....	8
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.....	9
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.....	9
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.....	10
Articolo 15. Risoluzione del contratto.....	10
Articolo 16. Controversie.....	10
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.....	11
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.....	11
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	12
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.....	12
Articolo 20. Subappalto.....	12
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.....	13
Articolo 22. Obblighi assicurativi.....	13
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	13
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.....	13
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.....	14
Articolo 25. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e L. n. 217/2010).....	14
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	15

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Provincia di Rimini

Repertorio n. _____

del _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori **pubblici** di **"OPERE PUBBLICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE"-**
ADEGUAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICLOPEDONALI - VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza del Comune di Misano Adriatico, presso l'Ufficio di Segreteria, ubicato in Misano Adriatico, Via Repubblica n. 140, avanti a me **Dott. Agostino Pasquini ViceSegretario Comunale** del Comune di Misano Adriatico, ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare nell'interesse del Comune di Misano Adriatico il presente contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sono comparsi i signori:

a) - **ALBERTO GERINI**, nato a Cesena il 21 giugno 1967, codice fiscale GRNLRT67H21C573E, il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del **COMUNE DI MISANO ADRIATICO**, codice fiscale 00391260403, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Ambientale ai sensi dell'art. 33 comma 2 del vigente Statuto Comunale e dell'art.109, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, di seguito denominato semplicemente «Committente/Stazione appaltante»;

b) - _____, nato a _____ il _____,
residente in _____, Via/Piazza _____, n. _____
in qualità di _____ dell'impresa _____
_____ con sede in _____,
Via/Piazza _____, n. _____, codice fiscale _____
e partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in **forma singola**, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente «**appaltatore**»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- a) che con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del _____, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **"opere pubbliche di sviluppo territoriale sostenibile"- adeguamento accessibilità percorsi ciclopeditoni - varie zone del territorio comunale** per l'importo complessivo di **€.140.000,00**, di cui **€.110.000,00** per lavori in appalto comprensivo dell'importo di **€.3.000,00** per oneri di sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso (l'importo dei lavori posto a base di indagine di mercato è pari ad **€. 107.000,00**) ed **€.30.000,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- b) che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in parola per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Misano Adriatico, Geom. Alberto Gerini;
- c) che con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Tecnico comunale n. ____ del _____, sono state approvate le modalità di esperimento per l'affidamento diretto, previa indagine di mercato dell'appalto dei lavori di **"opere pubbliche di sviluppo territoriale sostenibile"- adeguamento accessibilità percorsi ciclopeditoni - varie zone del territorio comunale** ai sensi art. 1 comma 2. lettera a) del **Decreto Legge 16 Luglio 2020, n.76** – "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" utilizzando il criterio di affidamento del "minor prezzo" di cui all'art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da determinare mediante **"massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari"** utilizzati nel computo metrico estimativo posto a base di indagine di mercato;

- e) che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico comunale n. ____ del _____, il Responsabile Unico Del Procedimento ha proceduto ai sensi art. 1 comma 2. lettera a) del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n.76 all'affidamento diretto dei lavori in parola a favore dell'appaltatore, per un importo contrattuale complessivo di €. _____ inclusi gli oneri di sicurezza da interferenze per €. _____, I.V.A. esclusa;
- g) che il possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all'appaltatore per la stipula del presente contratto è stato verificato positivamente dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) secondo le vigenti procedure di legge;
- h) che l'appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e succ. modif., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti;
- i) che ai sensi dell'art. 32 comma 10 e dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la stipula del contratto non è stato necessario rispettare il **“termine dilatorio di n. 35 giorni”** di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è quindi possibile procedere alla stipula del presente contratto:

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. **ridenominato “Codice dei contratti pubblici” e del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n.76 – “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.**
2. Sono qui fatte proprie le norme in forma abbreviata e le definizioni riportate nelle premesse del Capitolato Speciale d'appalto, a cui si rimanda.
3. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **CUP: C97H20001000005**

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad €. _____ (euro _____), di cui:
 - a) €. _____ per lavori veri e propri, con corrispettivo “a misura”;
 - b) **€3.000,00** per oneri di sicurezza da interferenze (non assoggettati a ribasso).
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente **“a misura”** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, per le prestazioni “a misura” il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti; per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura (in particolare, nell'appalto in oggetto, i prezzi netti contrattuali saranno determinati applicando il ribasso unico percentuale offerto dal concorrente affidatario su tutte le voci di progetto esecutivo inserite nell'Elenco dei Prezzi Unitari posto a base di “preventivo”), pertanto, per la liquidazione delle somme dovute all'appaltatore si procederà ad applicare alle quantità delle lavorazioni contabilizzate dal Direttore dei Lavori (D.L.) e, quindi, ai lavori effettivamente autorizzati dal D.L. e regolarmente eseguiti dall'appaltatore i prezzi unitari inclusi nell'elenco dei prezzi unitari contrattuale al netto del ribasso offerto in sede di “preventivo” del _____ di cui al successivo Articolo 3, comma 2;

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del presente contratto l'elenco dei prezzi unitari al quale va applicato il massimo ribasso offerto dall'impresa in sede di "preventivo" del _____;

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000, n.145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Misano Adriatico, Via Repubblica n. 140, presso gli uffici del Settore Tecnico Ambientale.
2. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del presente contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del presente contratto, previa convocazione dell'appaltatore.

(opzione 2: inizio lavori d'urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati **prima della stipula del presente contratto**, per i motivi descritti nel verbale di consegna in via d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'art. 32, comma 8, periodi quarto e sesto, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **180 (centottanta/00)** naturali e consecutivi (incluse le festività e le ferie estive), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari **all'1‰** (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, corrispondente ad €._____ (euro _____) *(importo da indicare solo dopo l'affidamento dell'appalto)*, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, a cui le parti concordemente rimandano.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori conseguente ad un verbale di sospensione lavori e, se previste, nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti e, inoltre, per le motivazioni indicate nell'art. 18, comma 2, dello stesso Capitolato speciale d'appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10%

dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nel rispetto di quanto indicato nell'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto, nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a cui si rimanda, nonché nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera o di altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lettere b), c) ed e) e comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto indicato nell'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori eventualmente previste dal Capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
6. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del RUP per cause di pubblico interesse o per particolare necessità, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto (in particolare, si rimanda a quelli indicati all'Art. 59 del Capitolato speciale d'appalto), quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale d'appalto.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Codice dei contratti, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione

di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo Articolo 25 concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti (secondo le norme di cui all'art. 180 e segg. del d.P.R. n. 207/2010).
2. La contabilità dei lavori è effettuata direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavorazione.
3. La contabilità dei lavori **"a misura"** è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari inclusi nell'elenco dei prezzi unitari contrattuale al netto del ribasso offerto in sede di "preventivo" _____ richiamata nel precedente Articolo 2, comma 3.).
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza da interferenze non assoggettati a ribasso (nella somma stimata dalla Stazione appaltante per **€3.000,00**) sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di "preventivo".

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo per l'eccedenza superiore al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi in analogia all'abrogato art. 163 del Regolamento generale e nel rispetto di quanto previsto negli Artt. 39 "Variazione dei lavori appaltati e modifiche contrattuali in corso d'opera", 40 "Varianti per errori od omissioni progettuali" e 41 "Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi" del Capitolato Speciale d'appalto.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8 del Regolamento generale e agli Artt. 39, 40 e 40 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore è dovuta un'anticipazione nella misura del **20% (venti per cento)** dell'importo netto contrattuale nel rispetto dell'Art. 26 del Capitolato speciale d'appalto, da erogarsi entro n. 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP e dal Direttore dei Lavori e solo qualora lo stesso appaltatore lo richieda, previa prestazione di apposita garanzia, con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (l'anticipazione potrà essere erogata solo dopo la sottoscrizione del presente contratto e, quindi, in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza di cui al precedente Art. 5, comma 1, il termine di n. 15 giorni decorrerà dalla data di formale stipula del presente contratto).
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dall'Art. 27 del Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad **€ 50.000,00 (euro cinquantamila/00)**.
3. Nei pagamenti delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori e della rata di saldo relativa al conto finale, si applicano gli Artt. 27, 28 e 29 del Capitolato speciale d'appalto, a cui si rimanda.
4. In ogni caso se il pagamento è superiore ad €. 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali (il pagamento è subordinato all'accertamento, da effettuare ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 29.09.1973 n. 602 e succ. modif., introdotto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 286/2006, di una eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40).
5. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010 (nel testo modificato dall'art. 7 del decreto-legge 12.11.2010, n.187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217):
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo strumento alla tracciabilità dei flussi finanziari, sui conti dedicati di cui all'art. 3, commi 1 e 4, della legge n. 136/2010 (le parti danno atto che trovano applicazione anche le disposizioni interpretative ed attuative dell'art. 3 della legge n. 136/2010, contenute nell'art. 6 del decreto-legge n. 187/2010, convertito dalla legge n. 217/2010);
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui al precedente Articolo 1, comma 3;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif. ed integr.;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni indicate nel Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi a qualsiasi credito spettante all'appaltatore in forza del presente contratto, rispetto ai termini contrattuali previsti nel Capitolato speciale d'appalto ed indicati nel precedente Articolo 12, trova applicazione quanto indicato negli Artt. 30 e 31 del medesimo Capitolato speciale d'appalto, a cui si rimanda.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro n. 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori come certificata dal D.L. ed ha carattere provvisorio (si applica il combinato disposto dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 237

- del d.P.R. n. 207/2010), applicando le disposizioni dell'Art. 57 del Capitolato speciale d'appalto (si rimanda anche all'Art. 56 del Capitolato speciale d'appalto, riguardante "Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione").
2. Il certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
 3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto qualora ricorrano le condizioni indicate nel Capitolato speciale d'appalto e, in particolare, negli Artt. 21 (ritardo imputabile all'appaltatore per l'ultimazione dei lavori superiore al termine indicato al comma 1 di detto Art. 21), 47, comma 4 (gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato), 55 e 69, comma 5 (mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010).
2. In particolare, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC) con messa in mora di n. 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'art. 108 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
3. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo art. 205.
2. In tali eventualità trovano applicazione le norme in materia di accordo bonario e di transazione di cui all'Art. 51 del Capitolato speciale d'appalto a cui si rimanda.

3. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La stessa procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente Articolo 14.
4. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
5. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di €. 200.000,00, è necessario acquisire il parere di un legale interno alla struttura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante committente.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dei precedenti commi e l'appaltatore confermi le riserve, secondo quanto previsto nell'Art. 52 del Capitolato speciale d'appalto, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Rimini (nel presente contratto, quindi, viene esclusa la competenza arbitrale ai sensi degli artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
8. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare quanto specificato nell'Art. 53 del Capitolato speciale d'appalto in relazione alle norme e alle prescrizioni riguardanti i contratti collettivi, le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 30, comma 6 e all'art. 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori). In tali eventualità, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori o dai cottimisti autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto o al cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
 - b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui alla precedente lettera b).
 - c) eventuali proposte integrative se previsto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. n.81/08, del quale assume ogni onere e obbligo;
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
 3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
 4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 in materia di norme antimafia, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, in base alla documentazione depositata agli atti d'ufficio.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. In materia di autorizzazione al subappalto e/o al cottimo di parte delle lavorazioni in appalto, le parti rimandano agli Artt. 48, 49 e 50 del Capitolato speciale d'appalto.
3. Resta comunque fermo il limite massimo del **40% (quaranta per cento)** delle lavorazioni subappaltabili o affidabili a cottimo ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dall'Art. 48 del Capitolato Speciale d'appalto.
4. Ogni pagamento dei crediti maturati dal subappaltatore nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore stesso ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura elettronica fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24.12.2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 03.04.2013, n. 55.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa numero _____ in data _____ rilasciata dalla Compagnia assicurativa _____, Agenzia di _____ (____), con sede in Via/Piazza _____, n. ____, **(ovvero):** mediante fideiussione bancaria numero _____ in data _____ rilasciata dall'Istituto bancario _____ Agenzia di _____ (____), con sede in Via/Piazza _____, n. ____, **(ovvero):** mediante fideiussione numero _____ in data _____ rilasciata dall'Intermediario Finanziario _____ con sede in Via/Piazza _____, n. ____, iscritto nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, per l'importo di €. _____ pari al ____% dell'importo del presente contratto, **(eventualmente aggiungere, qualora l'importo della garanzia sia stato ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del**

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): in ragione dei requisiti soggettivi posseduti dall'appaltatore ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che hanno permesso la riduzione dell'importo da garantire.

2. Trova applicazione quanto indicato negli Artt. 36 e 37 del Capitolato speciale d'appalto, a cui le parti rimandano.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore, a tale scopo, ha stipulato e presentato alla Stazione appaltante un'assicurazione conforme allo Schema Tipo 2.3 e alla Scheda Tecnica 2.3 del D.M. n. 123/2004, con validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mediante polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla Compagnia assicurativa _____, Agenzia di _____ (____), Via _____, n. ____, a copertura dei seguenti rischi e per i seguenti massimali:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione:

- Partita 1: Opere oggetto dell'appalto: €. _____ *[la somma da assicurare deve essere uguale all'importo netto contrattuale dei lavori in appalto (al netto del ribasso d'asta offerto dall'affidatario), inclusa l'I.V.A. nella misura di legge applicabile ai lavori oggetto di contratto ed al netto degli importi di cui alle successive Partite 2) e 3) le quali devono avere una propria autonoma copertura assicurativa];*
- Partita 2: Opere preesistenti: **€. 20.000,00** (euro ventimila/00);
- Partita 3: Demolizione e sgombero: **€. 10.000,00** (euro diecimila/00);

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere: **€. 500.000,00.**

3. La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in conformità allo Schema Tipo 2.3 e alla Scheda Tecnica 2.3 approvati con decreto ministeriale 12.03.2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) il **Capitolato generale d'appalto** approvato con decreto ministeriale 19.04.2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il **Capitolato speciale d'appalto** comprese le tabelle incluse nello stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) **l'elenco dei prezzi unitari** contrattuali *da assoggettare al* ribasso offerto dall'appaltatore in sede di "preventivo").

d) il **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2 dell'Allegato XV allo stesso decreto;

f) **la garanzia fideiussoria definitiva e la polizza assicurativa** di cui ai precedenti Articoli 21 e 22.

2. Non fanno invece parte del presente contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico estimativo;
- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee indicate nei precedenti articoli 4 e 5, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'affidamento per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

3. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, previa sottoscrizione delle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la propria sede.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli ancora vigenti del Regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207/2010.

Articolo 25. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e L. n. 217/2010).

1. L'Appaltatore e i suoi eventuali subappaltatori o subaffidatari a cottimo, in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e degli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n.187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, assumono senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.
2. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto o di subaffidamento a cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore o il subaffidatario a cottimo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto o di subaffidamento a cottimo così redatto dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante.
4. Trovano applicazione le ulteriori disposizioni procedurali contenute nell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e negli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, anche se qui non materialmente esplicitate.
5. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e segg. del Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19.04.2000, n. 145, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «__» per farne parte integrante e sostanziale, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, il/la Sig.____ nato/a a _____ in data _____, codice fiscale _____, residente/i in _____, il quale è autorizzato ad operare sui conti correnti dedicati elencati al successivo comma 6, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 in materia di *"Tracciabilità dei flussi finanziari"*.
6. I pagamenti da parte della Stazione appaltante committente saranno effettuati a favore dell'appaltatore mediante bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche corrispondente al/ai codice/i IBAN di seguito indicato/i, accessi presso il/i seguente/i istituto di credito:
- BANCA _____ IBAN: _____
- BANCA _____ IBAN: _____
- ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto, se diverso, entro n. 7 (sette) giorni dall'accensione del conto stesso.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif., anche gli eventuali cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CUP/CIG riportato nell'Articolo 1, comma 3, e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
8. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

9. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, gli eventuali pagamenti a favore dell'appaltatore per varianti in corso d'opera che dovessero essere approvate successivamente all'affidamento dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti (per opere non previste nel progetto esecutivo posto a base di "preventivo") saranno effettuati mediante bonifico bancario su uno dei conti correnti dedicati indicati al precedente comma 6.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Stazione appaltante

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante